

Se ritiene che sia una questione di corretta interpretazione delle norme e che questa sia più importante di quel minimo di correttezza sociale che imporrebbe almeno di starsene zitti in attesa degli eventi, come stanno facendo molti suoi colleghi, che lo lasciano andare avanti e, con ogni probabilità, nascostamente, parteggiano per lui. Mi dispiace, ma non riesco a pensar bene di questa vicenda.

Paolo Aita
Tolmezzo

ATTUALITÀ/2 Il buco nero di Auschwitz

■ Chi conosce un minimo di lingua italiana e ha un altro minimo di nozioni scientifiche dispiace veramente sentire il proprio Presidente della Repubblica dichiarare in un discorso più che solenne che «Auschwitz è un buco nero nella storia del XX secolo», come ha anche scritto nei «titoli di pancia» RaiNews24. Volete

va sui dossi prevista dal Regolamento di Attuazione del Cds. In realtà queste opere nella misura in cui modificano il profilo verticale della carreggiata creano artificialmente un andamento longitudinale convesso ossia un dosso. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence. È vietato sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli impegnati per servizi di soccorso, pronto intervento. La legge prevede dei precisi limiti per il loro utilizzo che, invece, le Amministrazioni e titolari delle strade sembrano non voler rispettare. Spesso osserviamo un loro impiego non consoni alle esigenze reali della circolazione stradale. L'installazione degli stessi a volte è motivata più per esigenze di proteste che esigenze reali di circolazione. Non sempre l'utilizzo di questi dispositivi è efficace e le sentenze sono un termometro eloquente. Inoltre il loro permanere in opera in caso di inci-

■ ■ Nella foto la squadra dell'Us Pro Fagagna nell'anno 1977-78, giovanissimi regionali girone unico. In alto da sinistra: Stefano Burelli, Daniele Chiarvesio, Luciano Lizzi, Mauro Lizzi, Daniele Micoli, Carlo Marcuzzi e l'allenatore Gianfranco Momesso. Accosciati da sinistra: Mauro Violino, Sergio Fabbro, Paolo Donati, Walter Pugnale e Flavio Cressa. La foto di Carlo Marcuzzi è stata inviata da Ezio Gallino

denti riconducibili alla loro collocazione può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione. Questi manufatti sono messi continuamente in discussione ed è sufficiente una semplice protesta per farli rimuovere in quanto pericolosi. Consiglierei i sistemi di rallentamento ad effetto ottico o vibratorio. 27.000 € per la loro realizzazione per poi essere rimossi sono soldi dei contribuenti buttati. Infine sottolineo che chiedo da tre anni l'installazione, a ridosso degli incroci della Zona Tempio, di un manufatto rialzato pedonale: effettuabile in quanto zona residenziale con scuole, piscina, tennis e palestra.

Ci sono stati molteplici incidenti, per fortuna non gravi, mentre le strade sono scambiate per piste di decollo. Chiedo soltanto per motivi di sicurezza di tutelare i residenti, i pedoni ed i ciclisti.

Valentino Martinello
Latisana

UDINE Tropo traffico in via Marsala

■ Dopo due mail scritte al signor Pizza, non essendo cambiato niente, ho deciso di scrivere al giornale nella speranza che forse, magari, qualcuno ascolterà la mia richiesta. Solo ascoltare, non pretendo altro. Abitando in via Marsala ho notato che, dopo

la decisione di costruire il deposito Saf in Via del Partidor (scelta azzeccatissima), il traffico degli Autobus in via Marsala è notevolmente aumentato. Un continuo viavai di mezzi dalla mattina presto fino alle dieci di sera. Autobus (vuoti) che sfrecciano a velocità elevata, incuranti dei limiti di velocità che dei mezzi pubblici dovrebbero osservare per primi. Ovviamente non sono solo i bus il problema. Lo sono anche le auto e le moto che scambiano via Marsala (specialmente dal sottopasso in poi, cioè dall'inizio) per una pista di lancio di un aeroporto. Se un pedone dovesse malauguratamente inciampare e finire a terra finirebbe direttamente sotto terra. Via Marsala

no a questo importantissimo tema, agli studenti di ogni classe classificatisi ai primi tre posti. Il 25 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi eleggendo alla carica di sindaco Anthony Dereani. Il 22 ed il 23 novembre è stato pure rinnovato il consiglio d'Istituto confermando sia il Presidente che il Vice Presidente della precedente tornata. Diverse sono state poi le iniziative che hanno coinvolto con molto entusiasmo gli studenti come per esempio i giochi matematici, guida ecologica, corsi di intaglio, ricamo e cucito ed il progetto grande guerra. Possiamo quindi senz'altro concludere, dicendo che l'obiettivo dell'innalzamento qualitativo della nostra scuola è stato raggiunto grazie al corpo docente e alla collaborazione del vecchio dirigente Antonio Colussi nonché del nuovo Nevio Bonutti.

Stefano Fabiani
Delegato all'istruzione
Comune di Paularo

Imu e Tasi, nel 2016 il fisco ha un po' alleggerito la presa

■ Quali novità ha introdotto la Legge di Stabilità 2016 in merito a Imu e Tasi?

La legge di stabilità 2016 ha introdotto rilevanti novità in materia di Imu e Tasi. Quest'ultima imposta è quella che evidenzia la variazione più rilevante, di fatto l'immobile adibito ad abitazione principale è esentato dal pagamento, a patto che lo stesso non sia classificato di lusso (codici catastali A/1, A/8, A/9).

I comuni che avevano deliberato la suddivisione dell'imposta tra conduttore e proprietario, vedranno quest'ultimo ancora soggetto all'imposta, in quanto l'esenzione è collegata al concetto di abitazione principale quindi il

detentore viene esentato, mentre il proprietario no. Per le imprese costruttrici gli immobili destinati alla vendita (c.d. beni merce), saranno imponibili Tasi ad una aliquota ridotta allo 0,1%, fermo restando la possibilità da parte dei comuni di elevarla sino allo 0,25%. Per quanto concerne l'Imu, si stabilisce l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, in aree montane e collinari, siti nelle isole minori e per quelli con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale. Viene ridotta del 50% la base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a patto che il contratto sia registrato e che il comodante risie-

da nel medesimo comune ove è ubicato l'immobile concesso in comodato, e non possieda, nello stesso comune, altri immobili oltre a quello di residenza e a quello concesso in uso gratuito. Per fruire dell'agevolazione il comodante deve presentare dichiarazione Imu attestante i requisiti richiesti. Esentati pure dall'imposta gli immobili di proprietà di cooperative concessi a studenti universitari, con il requisito di soci assegnatari, se pur non residenti anagraficamente nell'immobile in uso. Nel caso di immobili locati a canone concordato, entrambe le imposte vengono ridotte al 75% di quanto dovuto. Per quanto concerne l'Ivie, che di fatto

risulta essere l'Imu per gli immobili posseduti all'estero, viene confermata l'esenzione nel caso in cui lo stesso risulta essere adibito ad abitazione principale, si precisa che se lo stesso rispecchia i parametri italiani di immobili di lusso, l'imposta è dovuta ad una aliquota ridotta dello 0,4% (aliquota ordinaria 0,76%). Per entrambe le imposte i comuni devono entro il 14.10 inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere e i regolamenti, che dovranno essere pubblicati sul sito internet del Mef al fine di trovarne applicazione.

Stefano Martini
Dottore commercialista

Professionisti.it

Forfait fiscale ecco a chi si può applicare

■ È vero che è possibile applicare un regime forfettario per chi ha o ha avviato un'attività?

Secondo quanto stabilito dalla Legge numero 140/2014, il regime forfettario è applicato dai soggetti che possiedono i requisiti richiesti da suddetta Legge, tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime (ad esempio, non addebitando l'Iva sulle fatture emesse e non detraendo quella sugli acquisti). La circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6 (§ 9.1) ha precisato che, ai fini dell'accesso al regime, nessun rilievo assume l'esercizio in anni precedenti di un'attività d'impresa, arte o professione. Così, previa

verifica del possesso dei requisiti necessari e dell'assenza di condizioni ostative, l'accesso al regime dal 1° gennaio 2016 risulta possibile sia per i soggetti che iniziano l'attività, sia per i soggetti già in attività (che applicavano nel 2015 il regime ordinario, oppure quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui al DL 98/2011). La circostanza di aver svolto in precedenza qualche attività d'impresa o di lavoro autonomo rileva ai fini impositivi per fruire dell'agevolazione consistente nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi cinque anni di attività. Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività, presumendo il possesso dei requisiti di legge, comunicano la scelta di avvalersi del regime forfettario nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Fabio Ferrara
dottore commercialista